VERBALE DI MANCATO ACCORDO

Il giorno 17 febbraio 2012, presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA si sono incontrati:

- La PRENATAL SpA rappresentata dal dott. Martino Troncatti e dalla dott.ssa Monica Consonni, assistiti dal dott. Massimo Brisciani e dal dott. Mario Gentiluomo della Confcommercio Roma
- Le OO.SS. nazionali nelle persone dai Sigg. Sabina Bigazzi per la FILCAMS CGIL, Daniela Rondinelli per la FISASCAT CISL e dal Segretario Nazionale Antonio Vargiu per la UILTUCS UIL unitamente alle strutture territoriali ed alle Rappresentanze Sindacali delle Unità produttive interessate

PREMESSO CHE

- in relazione all'incidenza che la situazione economica, produttiva e finanziaria illustrata ha determinato sui riflessi occupazionali, con lettera del 10 gennaio 2012 l'Azienda, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e art. 4 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale per n.139 dipendenti, impiegati nei settori e per le mansioni dettagliatamente illustrati nella citata lettera;
- a seguito di tale comunicazione le Parti si sono incontrate in sede sindacale nella data del 16 gennaio 2012. Durante tale incontro l'azienda ha proceduto ad illustrare i motivi che hanno portato alla situazione di eccedenza del personale, commentando punto per punto i contenuti della citata comunicazione di apertura della procedura;
- negli incontri successivi del 23 gennaio 2012 e in data odierna sono state ulteriormente descritte ed analizzate le ragioni che sono alla base dell'avvio della procedura e la richiesta sindacale di ricorso alla CIGS e la disponibilità dell'azienda a valutarne l'applicazione unitamente a misure economiche di sostegno al reddito;
- le RSA e le OO.SS. hanno preso atto di quanto comunicato dall'azienda, hanno confermato la regolarità dell'avvio della procedura e di aver ricevuto tutte le informazioni e gli approfondimenti necessari per l'analisi della problematica prospettata e previsti dalla normativa di legge richiamata; le stesse rappresentanze sindacali si sono dichiarate disponibili ad affrontare i problemi di cui sopra, per trovare soluzioni non traumatiche e quanto possibile conservative dei rapporti di lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato, analizzata approfonditamente la situazione nel suo complesso ed in relazione alle specifiche posizioni assunte dalle parti, considerata l'impossibilità temporale e tecnica di raggiungere l'accordo nella fase sindacale della procedura, le parti convengono di continuare l'esame congiunto nella fase amministrativa della procedura stessa. Di conseguenza le parti, nel sottoscrivere il presente verbale di mancato accordo restano in attesa della convocazione presso il Ministero del Lavoro così come previsto dall'art.4, comma 7, Legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRENATAL S.P.A.

CONFCOMMERCIO ROMA

OO.SS.

Rappresentanze sindacali

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 17 febbraio 2012, presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA si sono incontrati:

- La PRENATAL SpA rappresentata dal dott. Martino Troncatti e dalla dott.ssa Monica Consonni, assistiti dal dott. Massimo Brisciani e dal dott. Mario Gentiluomo della Confcommercio Roma.
- Le OO.SS. nazionali nelle persone dai Sigg. Sabina Bigazzi per la FILCAMS CGIL, Daniela Rondinelli per la FISASCAT CISL e dal Segretario Nazionale Antonio Vargiu per la UILTUCS UIL unitamente alle strutture territoriali ed alle Rappresentanze Sindacali delle Unità produttive interessate

PREMESSO CHE

- in relazione all'incidenza che la situazione economica, produttiva e finanziaria illustrata ha determinato sui riflessi occupazionali, con lettera del 10 gennaio 2012 l'Azienda, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e art. 4 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale per n.139 dipendenti, impiegati nei settori e per le mansioni dettagliatamente illustrati nella citata lettera;
- a seguito di tale comunicazione le Parti si sono incontrate in sede sindacale nella data del 16 gennaio 2012. Durante tale incontro l'azienda ha proceduto ad illustrare i motivi che hanno portato alla situazione di eccedenza del personale, commentando punto per punto i contenuti della citata comunicazione di apertura della procedura;
- negli incontri successivi del 23 gennaio 2012 e in data odierna sono state ulteriormente descritte ed analizzate le ragioni che sono alla base dell'avvio della procedura, e in particolare l'andamento negativo delle vendite non solo sul mercato italiano, ma ache su quello di alcuni paesi europei, con pesanti riflessi sui margini e sulla tenuta dell'azienda nel mercato;
- le RSA e le OO.SS. hanno preso atto di quanto comunicato dall'azienda e dopo approfondita analisi delle problematiche di cui sopra si sono dichiarate disponibili a ricercare soluzioni non traumatiche in riferimento ai livelli occupazionali.

Tutto ciò premesso e considerato, si precisa di quanto segue.

1. In riferimento ai 139 lavoratori dichiarati eccedenti l'Azienda nella lettera di apertura della presente procedura di mobilità, in accoglimento della richiesta sindacale e alla luce delle soluzioni alternative al licenziamento emerse nel corso del confronto, riduce l'entità dell'esubero a numero 118 lavoratori e si dichiara altresì disponibile, salvo accordo in sede Ministeriale, a ricorrere alla CIGS per crisi aziendale e pertanto ad escludere, ove definitivamente concordato in sede ministeriale, il ricorso alla mobilità se non quale strumento di gestione dell'esubero. Si conferma, quindi, la volontà di ricercare soluzioni basate sul principio della non opposizione alla collocazione in mobilità, dando priorità ai lavoratori che possano essere in grado di raggiungere la pensione nel corso del periodo di mobilità stessa.
2. Per avere il tempo necessario a ricercare opportunità di ricollocazione, le Parti individuano la CIGS per crisi aziendale come strumento di sospensione dal lavoro, cui saranno interessati, fatto salvo l'accordo del competente Ministero, un massimo di 118 lavoratori appartenenti alle aree che presentano esuberi come illustrato nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità. E' prevista la sospensione a zero ore a decorrere dal 1° marzo 2012 progressivamente dei dipendenti che saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
3. Per quanto riguarda la rotazione dei lavoratori sospesi, l'azienda riconferma che essa non è praticabile per i motivi insiti nelle modalità stesse della riorganizzazione amministrativa e commerciale descritta nella

CONFCOMMERCIO ROMA

comunicazione di avvio della procedura di mobilità e illustrata alle OO.SS.

4. Gli strumenti per il recupero occupazionale dei lavoratori sospesi saranno i seguenti:

 a) ricollocazione prioritariamente all'interno dell'azienda anche ricorrendo allo strumento della mobilità territoriale su base concordata;

 b) ricorso allo strumento del part time;

 c) riqualificazione del personale, mediante adesione ai programmi e alle iniziative adottate dai competenti uffici regionali e provinciali per l'acquisizione delle competenze necessarie all'espletamento delle mansioni diverse;

 d) eventuale assegnazione su base volontaria a mansioni di livello diverso da quelle svolte, ai sensi dell'art. 4, comma 11 della L. 223/91 e previa conciliazione ai sensi dell'art. 411 del c.p.c.;

 e) collocazione in mobilità per quei lavoratori che dichiarino di non opporsi alla stessa. In tal caso si renderanno applicabili le misure individuali di agevolazione all'esodo e di sostegno al reddito concordate tra la Società e le rappresentanze sindacali con separato accordo.

 f) verifica della possibilità all'interno del Gruppo di recupero occupazionale

 Ai lavoratori collocati in CIGS, la Società anticiperà il trattamento straordinario di integrazione salariale di mese in mese spettante.

5. La Società si impegna a corrispondere ai lavoratori che manifestino la volontà di essere collocati in mobilità durante il periodo di CIGS per cogliere altre opportunità di lavoro, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento e subordinatamente alla sottoscrizione di specifici accordi di conciliazione ex artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c., in aggiunta a tutte le competenze di fine rapporto (ivi inclusa l'indennità sostitutiva del preavviso) spettanti per legge e per contratto, una somma netta pari a:

 i. 18 mensilità per il lavoratore che manifesti la disponibilità a non impugnare il licenziamento e sia collocato in mobilità entro il quarto mese di sospensione per CIGS;

 ii. 11 mensilità per il lavoratore che manifesti la disponibilità a non impugnare il licenziamento e sia collocato in mobilità entro l'ottavo mese di sospensione per CIGS;

 iii. 6 mensilità per il lavoratore che manifesti la disponibilità a non impugnare il licenziamento e sia collocato in mobilità entro il dodicesimo mese di sospensione per CIGS;

 Le mensilità di cui sopra sono calcolate in ragione di 1/12 della retribuzione netta dell'anno 2011, limitatamente alle voci di paga fisse e ricorrenti, con esclusione di compensi per lavoro straordinario, festivo, premi e accessori.

 La Società accoglierà le dichiarazioni individuali di non opposizione al licenziamento pervenute dai lavoratori appartenenti ai profili in esubero fatte salve le esigenze tecnico organizzative aziendali.

 La Società dichiara che le misure sopra previste si rendono applicabili esclusivamente ai lavoratori rientranti nel campo di applicazione della CIGS in base alla L. 223/1991.

 La Società si impegna a corrispondere ai lavoratori sospesi per CIGS, che ne facciano richiesta, un'anticipazione del trattamento di fine rapporto spettante che consenta al lavoratore di raggiungere complessivamente il 70% della retribuzione annua netta;

CONFCOMMERCIO ROMA

6. Tra la Direzione aziendale, le RSU e le oo.ss. territoriali avverranno incontri con cadenza di norma trimestrale e/o su richiesta delle parti a livello territoriale, aventi per oggetto l'evoluzione del programma di riorganizzazione e l'andamento della CIGS, con particolare riferimento all'evolversi della situazione occupazionale. Con riferimento alla sede direzionale di Agrate tra la Direzione aziendale, le RSU e le oo.ss. territoriali si terranno specifici incontri preventivi d'informazione e confronto sul bilanciamento dell'organico, le ricollocazioni, le riqualificazioni e la mobilità interna.

Resta inteso che le parti s'incontreranno comunque a livello nazionale con cadenza semestrale per la verifica degli esodi avvenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRENATAL S.P.A.

CONFCOMMERCIO ROMA

CONFCOMMERCIO ROMA

OO.SS.

Rappresentanze sindacali